

COMUNE DI NURAGUS

Provincia di Cagliari

Piazza IV novembre snc - C.A.P. 08030 - Tel. 0782- 8210 - Fax 0782- 818063 –
E- mail servizisociali@comune.nuragus.ca.it - Pec: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it
Partita I.V.A. 00697840916 Codice Fiscale 81000190918

Prot. n.1479/II del 24/04/2014

Area Socio Culturale

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione,

Il responsabile del servizio

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 08/04/2014;

in esecuzione della propria determinazione n°31 del 24/04/2014

RENDE NOTO

Che, a far data dalla pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della Legge 431/98.

Art.1 - Destinatari

Possono partecipare alla selezione:

- I cittadini residenti nel territorio del Comune di Nuragus, titolari di contratto di locazione ad uso residenziale - risultanti da contratti di affitto **regolarmente registrati** - di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Nuragus, occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- I cittadini residenti nel territorio di Nuragus, **titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica**, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27.12.2001.

Art.2 – Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente erogato. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato, deve essere restituito entro 10 (dieci) giorni.

Sono esclusi dalla presente selezione:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: A1 – A8 – A9.
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.3 – - Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso / carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
- possedere la residenza anagrafica nel Comune di Nuragus e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; (solo per gli immigrati) è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno **10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna** (ai sensi del D.L. 25.06.2008 n° 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008, n° 133). La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Nuragus e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate;
- oppure essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27.12.2001.
- il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- il contratto di locazione non deve risultare stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;
- l'alloggio non deve essere classificato tra:
 - a) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla Legge n. 13/89.
 - b) alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- nessun componente il nucleo familiare di appartenenza deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio comunale;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente;
- appartenere ad una delle seguenti fasce:

FASCIA A)

reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.035,88), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.098,74**

FASCIA B)

reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A) e uguale o inferiore ai limiti sotto indicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 13.578,00 con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della

Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi contenuti nell'art. 3 della L.R. 7/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato, secondo la tabella di seguito indicata:

Numero componenti nucleo	Limite reddito familiare	% incremento
1 o 2 persone	€ 16.157,82	+19%
3 persone	€ 19.416,54	+43%
4 persone	€ 22.675,26	+67%
5 o più persone	€ 23.761,50	+75%

L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**

Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura con il solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Art.4 - Determinazione della situazione economica e composizione del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2014 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente articolo si precisa che:

- Le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura.
- Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.
- Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.
- Il reddito del nucleo va diminuito di **€ 516,46** per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.
- Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
- In caso di denuncia del reddito pari a zero o comunque inferiore al canone di locazione, devono essere indicate – nel modulo di domanda – la provenienza delle risorse economiche utilizzate per far fronte al regolare pagamento.
- I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
- I requisiti e le condizioni sopra indicate devono essere rese mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.5 – Documentazione da allegare all’istanza

A pena di esclusione i richiedenti dovranno allegare all’istanza la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
- Copia fotostatica del contratto di locazione dell’immobile in questione.
- Copia fotostatica della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione o relativa all’intero periodo di validità del contratto.
- Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone alla data di presentazione dell’istanza.
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
- (solo per i cittadini extracomunitari) Copia fotostatica della permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98.

Art.6 – Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L’entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L’ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B) è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

*Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria, verranno pertanto **escluse**.*

Si procede alla formulazione di **due distinte graduatorie (una per la fascia A ed una per la fascia B)** dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre i successivi 10 giorni.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Art.8 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in questione a seguito di accreditamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione **(che dovranno essere consegnate, improrogabilmente, entro e non oltre il mese di marzo 2015).**

Art.9 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato per le **ore 12:30 del giorno 30 MAGGIO 2014 e farà fede il timbro del protocollo.**

Art.10 – Distribuzione/acquisizione della modulistica e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione sopra indicata, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, ed essere presentate o spedite, esclusivamente, all'ufficio del protocollo del Comune di Nuragus entro il termine perentorio sopra indicato, pena l'esclusione.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Nuragus.

Art.11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART.13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

Nuragus, 24/04/2014

Il Responsabile del Servizio

F.to (Masili Iosa)